



Sentenza
643/2022

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai magistrati:

Michele ORICCHIO	Presidente
Eugenio MUSUMECI	Giudice relatore
Francesco ALBO	Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n° 73329 del registro di segreteria, proposto dalla PROCURA REGIONALE, in persona del V.P.G. Licia CENTRO e del S.P.G. Davide VITALE, presso questa Sezione;

C O N T R O

CARIELLO Massimo, nato l'8 febbraio 1970 ad Eboli (SA) ed ivi residente in via Papa Pio IX n° 13, codice fiscale CRLMSM70B08D3900, assistito dall'avv. **[REDACTED]** (del foro di Nocera Inferiore) ed elettivamente domiciliato a Nocera Inferiore (SA) in via Guido Cucci n° 32 presso lo studio del difensore stesso;

[REDACTED] nato il 20 settembre 1961 ad Eboli (SA) ed ivi residente in corso Garibaldi n° 76, codice fiscale **[REDACTED]**, assistito dall'avv. **[REDACTED]** (del foro di Salerno) ed elettivamente domiciliato a Salerno in piazza Sant'Agostino n° 29 presso lo studio del difensore stesso;

lo studio del difensore stesso.

§ § §

F A T T O

1. Con atto di citazione emesso all'esito di rituale istruttoria e depositato presso questa Sezione il 29 luglio 2021, la Procura regionale conveniva in giudizio diversi rappresentanti del comune di Eboli (SA), chiedendo la condanna degli stessi al risarcimento di 1.713.700,00 euro quale danno asseritamente subito dal predetto ente a seguito dell'improprio utilizzo di un immobile di proprietà pubblica ivi esistente. In particolare l'ufficio requirente riteneva che detto danno fosse scaturito dalla circostanza secondo cui detto edificio, denominato centro polivalente "SS. Cosma e Damiano" e costruito grazie ad un finanziamento riveniente dal Programma Operativo Regionale (in sigla: POR) del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (in sigla: FESR) per il settennio 2007/2013, era stato destinato non già ad erogare servizi di accoglienza ed assistenza sociale in favore di varie categorie di soggetti in difficoltà, bensì a svolgervi attività di riabilitazione fisica da parte di un soggetto privato. Detto utilizzatore finale era individuato in una società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, denominata ISES, nei cui confronti era stato sospeso l'accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale.

In particolare il primo atto mediante cui era stato operato tale mutamento di destinazione era consistito nella delibera consiliare n° 99 del 12 dicembre 2016 mediante la quale, pur in assenza dei pareri di regolarità tecnica e finanziaria, il comune di Eboli aveva

acconsentito al trasferimento di ventisei pazienti, "... affetti da gravi deficit psico - motori ..." e già alloggiati presso una struttura da cui la cooperativa ISES era stata sfrattata, per venir temporaneamente ricollocati presso il centro polivalente in questione. Tale ricollocazione era stata attuata dall'allora sindaco [REDACTED] con ordinanza n° 335, emessa due giorni dopo e via via seguita da cinque analoghi provvedimenti, così protraendosi quella ricollocazione sino al 1° marzo 2018; mentre, con la delibera n° 94/2017, la giunta comunale aveva sostanzialmente mutato la destinazione d'uso di quel medesimo centro polivalente. Inoltre, sul piano economico, con delibera n° 21/2017 la giunta comunale aveva fissato in 10.000 euro il canone mensile dovuto dalla cooperativa ISES per l'utilizzo del centro polivalente stesso: canone di cui, però, erano state pagate soltanto le prime cinque mensilità, mentre l'utilizzo del centro polivalente, da parte della cooperativa, si era protratto fino all'11 giugno 2018. Oltretutto, ad avviso della Procura regionale, il comune di Eboli si era indebitamente ingerito in una problematica in materia di assistenza sanitaria che risultava demandata all'ASL di Salerno, in tal guisa prevenendo gli sforzi che quest'ultima stava compiendo per ricollocare altrove i pazienti già ospitati dalla ISES.

Quindi, richiamando la delibera n° 613 emessa dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (in sigla: ANAC) il 4 luglio 2018 nonché l'esistenza di un procedimento penale aperto dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Salerno con il n° 3219/2017 in riferimento al reato di cui all'art. 323 del codice penale ed una relazione

della compagnia di Eboli della Guardia di Finanza, l'odierna attrice individuava nelle condotte assunte dai prevenuti, nell'adozione degli atti pregiudizievoli innanzi sinteticamente richiamati, la causa di un evidente danno alle finanze dell'ente; e conseguentemente domandava la condanna dei predetti al risarcimento del danno corrispondente all'ammontare del finanziamento che, per la realizzazione del predetto centro polivalente, era stato dapprima erogato nel 2015 al comune di Eboli e poi revocato dalla giunta regionale, con decreto n° 35 del 19 aprile 2018 a causa della condotta serbata dal comune stesso.

Di tale danno, quantificato in 1.713.700,00 euro, la metà veniva ascritta al sindaco [redacted] ... in considerazione del ruolo preponderante della sua azione ..." (pag. 17 della citazione). Mentre per l'altra metà veniva prospettato un riparto in parti uguali fra gli altri convenuti, cioè i quattordici componenti del consiglio comunale (F. [redacted], M. [redacted], V. [redacted], G. [redacted], A. [redacted], G. [redacted], M. [redacted], A. [redacted], P. [redacted], M. [redacted], G. [redacted], G. [redacted], A. [redacted]) ed i sette componenti della giunta comunale (C. [redacted], D. [redacted], E. [redacted], A. [redacted], L. [redacted], M. [redacted], M. [redacted]) che avevano svolto un ruolo attivo nella vicenda: tale richiesta veniva avanzata con vincolo di solidarietà tra detti convenuti a motivo del carattere volontario della rispettiva condotta, perché dettata da un'asserita quanto "... evidente ... consapevolezza di aver violato obblighi chiari, assunti

con la sottoscrizione della convenzione n° 88 del 10 giugno 2014, accessiva al decreto dirigenziale n° 11/2014 di concessione del finanziamento per le finalità in esso ... elencate ..." (pag. 18).

Altresì il rifinanziamento dell'opera originaria, assentito dalla Regione con decreto dirigenziale n° 456 del 13 dicembre 2018, peraltro a valere sul FESR per il settennio 2014/2020, viene reputato irrilevante dalla Procura attrice: perché a suo avviso, asseritamente confortato da due *audits* del 2021, la Commissione dell'Unione Europea aveva rilevato che l'opera oggetto di tale rifinanziamento era stata compiutamente realizzata in precedenza, con conseguente impossibilità che essa venisse finanziata una seconda volta in base al testé menzionato nuovo FESR.

2. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, con comparsa depositata il 19 gennaio 2022 si costituiva in giudizio **[REDACTED]** **[REDACTED]**, quale sindaco p.t. del comune di Eboli, evidenziando che il provvisorio e temporaneo utilizzo del centro polivalente era giustificato dal fine di soddisfare esigenze di carattere assistenziale e sanitario asseritamente ineludibili e non aveva realmente modificato l'originaria destinazione del bene. Inoltre egli rilevava come la delibera n° 94/2017, adottata dalla giunta comunale, aveva rivestito valenza meramente propositiva; mentre rimaneva efficace il decreto di rifinanziamento dell'opera, che non era mai stato annullato o revocato dalla Regione.

In iure **[REDACTED]** lamentava la novità della contestazione attorea concernente l'ininfluenza del rifinanziamento, rispetto a quanto contestatogli nell'invito a dedurre. E, nel merito, reputava assorbente

la circostanza del rifinanziamento: tanto che, da quest'ultimo, la Regione Campania aveva fatto discendere non soltanto l'improcedibilità del ricorso dinanzi alla sezione staccata di Salerno del tribunale amministrativo regionale per la Campania (d'ora in poi: il TAR) presentato dal Comune, ma anche l'implicito arresto del procedimento di recupero del finanziamento originario. Inoltre il [redacted] sosteneva la sostanziale riconducibilità dell'attività riabilitativa a quella che *ab origine* era previsto dovesse essere espletata nel centro polivalente: tanto che, il 21 febbraio 2017, l'ASL Salerno aveva espresso un parere favorevole a tale utilizzo. Richiamava inoltre il regime di accreditamento che aveva ottenuto la Nuova ISES, giusta sentenza n° 1803/2019 emessa dal TAR. Infine contestava la sussistenza dell'elemento psicologico sia declinato in forma di dolo che di colpa grave, l'oggettiva esistenza di un danno erariale ed il proprio asserito ruolo predominante nella vicenda contestata.

3. Con comparsa depositata il 19 gennaio 2022 si costituivano gli assessori D. [redacted], evidenziando, in aggiunta a quanto già postulato dal Cariello, che il rifinanziamento aveva eliso qualsiasi ipotesi di danno erariale, che la questione concernente l'asserita illegittimità di quel rifinanziamento andava contestata tramite un nuovo invito a dedurre, che non v'era stata alcuna revoca del rifinanziamento stesso o sua restituzione, che il giudice penale aveva escluso la sussistenza di un dolo dei convenuti e che, peraltro, la problematica concernente la riallocazione dei pazienti assistiti dalla cooperativa non era stata risolta altrimenti

dall'ASL.

4. Con comparsa depositata il 17 gennaio 2022 si costituiva il consigliere comunale [REDACTED], il quale evidenziava come il contenuto della delibera consiliare n° 99/2016 fosse assimilabile ad un mero parere, richiamava il coevo visto di legittimità del segretario comunale e l'assenza di spesa diretta per il Comune attestata dal funzionario di ragioneria, nonché sottolineava ulteriormente l'insinuazione del Comune al passivo della procedura concorsuale gestita dal Ministero dello Sviluppo Economico, nei confronti della ISES, per 150.000 euro. Contestava, altresì, il vincolo di solidarietà fra i convenuti.

5. Con distinte comparse depositate il 19 gennaio 2022 si costituivano i consiglieri comunali [REDACTED] [REDACTED], eccependo preliminarmente la nullità della citazione a causa dei nuovi fatti posti a fondamento di quest'ultima, accertati grazie ad un'ulteriore delega d'indagini conferita dalla Procura regionale alla Guardia di Finanza, nonché evidenziando *in facto* la natura di mero atto di indirizzo che rivestiva la delibera consiliare n° 99/2016, il blocco del procedimento di restituzione del finanziamento originario disposto unilateralmente dalla Regione e l'integrale rifinanziamento dell'opera, la cui perdurante validità e finanziabilità era stata confermata anche dalla Regione con nota del 31 marzo 2021. Detti convenuti altresì sottolineavano l'insussistenza di dolo o colpa grave e, comunque, di un danno erariale per non esservi stata alcuna restituzione di fondi da parte del Comune di Eboli, il quale era rimasto proprietario e possessore dell'opera il cui utilizzo era stato contestato in citazione.

6. Con distinte comparse depositate il 19 gennaio 2022 si costituivano i consiglieri comunali **V. [REDACTED]**, sottolineando la valenza di mero atto di indirizzo che rivestiva la delibera consiliare n° 99/2016 e comunque il rifinanziamento dell'opera, nonché eccependo la *mutatio* fra l'invito a dedurre e la citazione introduttiva, l'inesistenza di un danno erariale, a motivo del rifinanziamento dell'opera, e l'assenza di dolo o colpa grave alla luce della intervenuta pronuncia del giudice penale sui medesimi fatti.

7. Con distinte comparse depositate il 18 gennaio 2022 si costituivano gli assessori comunali **[REDACTED]** contestando l'assunto attoreo riguardo all'agevole riallocazione dei degenti, nonché eccependo la nullità della citazione perché i nuovi elementi acquisiti dalla Procura attrice posteriormente all'invito a dedurre sarebbero dovuti confluire in un nuovo invito o, comunque, venir comunicati agli odierni convenuti. Inoltre veniva eccepita l'inutilizzabilità del verbale di audizione di tre dirigenti comunali da parte della Guardia di Finanza, perché non assistiti da difensore; la non attualità e l'inesistenza di un danno erariale; l'anteriorità dei provvedimenti consiliari e sindacali rispetto alla delibera n° 21/2017 della giunta comunale. In via subordinata veniva altresì evidenziato un minor ammontare del danno, in virtù di molteplici ragioni quali: le economie di spesa di 171.491,41 euro rispetto al rifinanziamento, il *surplus* di 286.983,25 euro fra quanto comunque finanziato tramite risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (in sigla: FSC) e quanto erogato dalla Regione, i canoni pagati dalla ISES per 50.000 euro, il

credito di 70.000 euro vantato nei confronti di quest'ultima dal Comune e le ulteriori somme per 264.217,55 euro pagate dal Comune alla Regione in riferimento alla realizzazione dell'opera pubblica in argomento. Infine veniva invocato l'esercizio del potere riduttivo e la *compensatio lucri cum damno*, vista la maggior redditività insita nell'utilizzazione che il centro funzionale aveva avuto nel caso di specie.

8. Con comparsa depositata il 18 gennaio 2022 si costituiva il consigliere comunale [REDACTED] eccependo la nullità della citazione perché i nuovi elementi acquisiti dalla Procura attrice posteriormente all'invito a dedurre sarebbero dovuti confluire in un nuovo invito o, comunque, venir formalmente contestati agli odierni convenuti. Nel merito lamentava l'inesistenza di un danno concreto ed attuale e, comunque, di un danno in sé e per sé, considerato l'integrale rifinanziamento dell'opera e l'ampliamento delle funzioni del centro polivalente prospettato dalla Regione. Contestava, altresì, la sussistenza dell'elemento soggettivo tanto se declinato nella forma del dolo quanto della colpa grave, anche in virtù delle finalità assistenziali che il Comune aveva inteso perseguire nel caso di specie. In via subordinata veniva altresì evidenziato un minor ammontare del danno, in virtù: delle economie di spesa di 171.491,41 euro, del *surplus* di 286.983,25 euro fra quanto comunque finanziato tramite risorse FSC e quanto erogato dalla Regione, dei canoni pagati dalla ISES per 50.000 euro, del credito di 70.000 euro vantato nei confronti di quest'ultima dal Comune e di ulteriori somme per 264.217,55 euro pagate dal Comune alla Regione in riferimento alla realizzazione dell'opera

pubblica *de qua*. Infine veniva invocato l'esercizio del potere riduttivo e la *compensatio lucri cum damno*, vista la maggior redditività insita nell'utilizzo che il centro funzionale aveva avuto nel caso di specie.

9. Con comparsa depositata l'11 gennaio 2022 si costituiva in giudizio il consigliere comunale ██████████ lamentando preliminarmente l'assenza di argomentazioni attoree a confutazione delle deduzioni rese dal convenuto in istruttoria e richiamando, altresì, la pronuncia del giudice penale riguardo all'inesistenza dell'elemento soggettivo. Eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva, perché partecipe esclusivamente della decisione sfociata nella delibera consiliare n° 99/2016, a suo dire assorbita dalle vicende successive anche in virtù della prospettazione attorea: delibera rispetto alla quale, comunque, detto convenuto ricostruiva il contesto emergenziale ed assistenziale in cui essa era stata adottata, peraltro con valore di atto di mero indirizzo politico e con esplicita necessità di rispettare le regole di evidenza pubblica. Il Guarracino lamentava, altresì, l'assenza di nesso eziologico fra quella delibera e il danno erariale contestato, invece concretizzatosi a motivo delle proroghe dell'affidamento in favore della cooperativa ISES, nonché l'assenza di prova riguardo alla possibilità di riallocare i pazienti della cooperativa stessa.

10. Con distinte comparse depositate il 2 dicembre 2021 ed il 25 gennaio 2022 si costituivano, rispettivamente, i consiglieri comunali Lardo e Bonavoglia, evidenziando come la delibera n° 99/2016 avesse ricevuto il parere di legittimità dal segretario comunale Lardo e come, in ogni caso, essa fosse stata adottata con carattere di

temporaneità, poi venuto meno a causa delle reiterate proroghe da parte del sindaco Cariello. Sottolineavano come l'assenza di dolo in capo ai consiglieri comunali avesse comportato il loro proscioglimento in sede penale.

11. Alla pubblica udienza dell'8 febbraio 2022 la causa veniva discussa dalle parti costituite che concludevano come da verbale e, all'esito veniva trattenuta per la presente decisione.

D I R I T T O

12. Preliminarmente va osservato come gli unici convenuti a non essersi costituiti siano stati i consiglieri comunali Marchesano e Presutto. Tuttavia nei loro confronti la citazione attorea ed il pedissequo decreto di fissazione d'udienza risultano validamente notificati, rispettivamente il 3 e l'8 settembre 2021: ne consegue la declaratoria di contumacia per entrambi.

13. Ciò posto, il principio della ragione più liquida consente di non soffermarsi sull'eccepita problematica concernente la necessità di emettere un nuovo invito a dedurre, in conseguenza degli ulteriori accertamenti della Guardia di Finanza cristallizzati nella relazione del 20 luglio 2021 (all. 7 alla comparsa Cariello, alla quale sono riferiti gli altri documenti che verranno di seguito richiamati).

Venendo infatti al merito, il Collegio ritiene che la domanda attorea sia priva di giuridico fondamento e vada conseguentemente rigettata, per l'assorbente considerazione della mancanza di un danno erariale concreto ed attuale, atteso che da parte del Comune finora non risulta esservi stato alcun esborso in favore della Regione, in

riferimento alla revoca del finanziamento originario (all. 9) o al rifinanziamento dell'opera pubblica in questione.

D'altronde la postulazione attorea riguardo all'inevitabile restituzione del finanziamento revocato appare materialmente inficiata dalla considerazione secondo cui sono trascorsi quasi quattro anni da quella revoca, senza che alcuna restituzione sia avvenuta da parte del Comune stesso che, ad avviso della Procura attrice, sarebbe l'esclusivo avente diritto al ristoro dell'asserito danno erariale oggetto del contendere. Addirittura, lungi dal pretendere qualsiasi restituzione, nel giudizio dinanzi al TAR identificato con il n° 1074/2018 ed avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di revoca del finanziamento originario, la Regione ha eccepito (all. 6) che l'interesse del Comune a quell'impugnazione risultava eliso in corso di causa proprio in virtù del rifinanziamento ottenuto sul finire del 2018.

Infine gli *audits* menzionati dalla Procura regionale non appaiono assimilabili ad un provvedimento, formalmente inesistente, di revoca di quel rifinanziamento o, comunque, di richiesta di restituire quest'ultimo: l'ammontare del quale, per inciso, si è rivelato più che triplo rispetto a quello del finanziamento originario, con successive economie di spesa per circa 171.000 euro.

14. *Ad abundantiam* può osservarsi come l'ANAC si sia limitata ad accertare l'illegittimità dell'affidamento alla cooperativa ISES riguardo alla concessione di uso e gestione del centro polivalente, "... in violazione delle regole dell'evidenza pubblica": circostanza, quest'ultima, che però di per sé sola – ovviamente – non integra un

danno erariale.

Soprattutto devono condividersi le considerazioni, concernenti l'elemento psicologico da cui sarebbe scaturito l'asserito danno erariale, in virtù delle quali il giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Salerno ha dichiarato il non luogo a procedere riguardo al reato di abuso d'ufficio ascritto agli odierni convenuti (all. 4 pag. 8): *“vi è la prova evidente che il consiglio comunale di Eboli, nella sua maggioranza composta dalla gran parte degli attuali imputati, ha (illegittimamente) voluto perseguire il fine pubblico costituito dalla salvaguardia degli occupati nella ... cooperativa ISES in liquidazione [coatta amministrativa] nonché di quanti ricevevano prestazioni dal centro riabilitativo, in particolare gli ammalati residenziali, nell'attesa della loro ricollocazione a cura dell'ASL presso altre strutture. In un'aula consiliare gremita dai dipendenti del centro di riabilitazione ..., nel contesto di una protesta inscenata dai soci lavoratori del centro di riabilitazione, destinatario di un provvedimento di sfratto per morosità dell'immobile dove era esercitata l'attività, e delle aspettative dei familiari quanto meno dei 26 pazienti ricoverati ..., il consiglio comunale si è fatto carico ... di una scelta 'politico - amministrativa' comunque orientata alla cura del pubblico interesse perché determinata dalla sicura preoccupazione di non perdere un'importante attività economica da tempo insistente sul territorio, capace di generare ricchezza, in via diretta e indotta ... e dalla volontà (che si coniugava perfettamente a quell'interesse primario) di fornire una risposta alla preoccupazione (e alla percepibile pressione) dei lavoratori della cooperativa e dell'opinione*

pubblica. In conclusione, a fronte di un indimostrato (e logicamente impercettibile) dolo intenzionale dell'evento di vantaggio, vi è il sicuro perseguimento - sebbene in forma viziata - dell'interesse pubblico".

15. Anche alla luce delle predette argomentazioni, il Collegio ritiene che la domanda risarcitoria avanzata dalla Procura sia priva di giuridico pregio: dall'attento esame della documentazione versata agli atti emerge chiaramente come vi sia stato un finanziamento che è stato utilizzato per la realizzazione di un'opera ritenuta di interesse pubblico (con decisione di merito insindacabile in questa sede), essa risulta essere stata realizzata e poi utilizzata - peraltro in via temporanea - per finalità sicuramente diverse da quelle originariamente prospettate al momento della richiesta del finanziamento pubblico, ma che hanno consentito un parziale utilizzo di un immobile altrimenti presumibilmente destinato a non ricevere alcuna utilizzazione, con conseguente prevedibile ingravescente deterioramento del suo stato.

Inoltre, sebbene illegittimo, l'affidamento diretto e temporaneo di quell'immobile ad una cooperativa che svolgeva servizi socio - assistenziali ha consentito di ovviare ad uno stato di emergenza che comportava un grave disagio per numerosi disabili residenti nel comune di Eboli, né alcun rilievo critico risulta essere stato mosso dalla Procura contabile con riferimento alla quantificazione del canone per l'utilizzo del centro polivalente, da parte della cooperativa stessa.

E' va da sé come non possa considerarsi gravemente colpevole la successiva insolvenza di quest'ultima, in difetto di qualunque allegazione e tampoco di qualsiasi prova riguardo alla

prevedibilità di quell'insolvenza e della successiva liquidazione coatta amministrativa della cooperativa stessa.

Manca dunque in radice qualsiasi ipotesi di danno erariale e ciò consente al Collegio di ritenere assorbite le altre numerose considerazioni critiche, articolate dalle difese di diversi convenuti, in ordine a vizi procedimentali e sostanziali che avrebbero, a loro avviso, irrimediabilmente inficiato la domanda attorea.

16. L'esito favorevole ai convenuti comporta la liquidazione delle spese di difesa in loro favore, sulla base dei valori medi che, in virtù della tabella n° 11 acclusa al decreto ministeriale n° 55/2014, risultano applicabili alla rispettiva quota del *petitum*, cioè 856.850 euro per il Cariello e 40.802,38 euro per ciascuno degli altri ventuno convenuti, e dei seguenti criteri generali sanciti dal predetto decreto:

- A) nulla spetta per la fase istruttoria, totalmente mancata (art. 4 comma 5 lettera c);
- B) le violazioni di legge rinvenibili nel caso di specie giustificano una riduzione dei valori medi in misura del cinquanta per cento (art. 4 comma 1);
- C) per ciascun assistito ulteriore rispetto al primo va riconosciuto esclusivamente un aumento del venti per cento rispetto ai valori medi applicabili per il primo assistito (art. 4 comma 2);
- D) per il Cariello, difeso dall'avv. Ferrentino, la superiorità del rispettivo *petitum*, rispetto alla soglia massima di 520.000 euro prevista per l'ultimo scaglione di valore della causa, rende applicabile un aumento del quindici per cento del compenso *ut*

supra determinato.

Conseguentemente, in riferimento a ciascun difensore ed ai rispettivi assistiti, spettano i seguenti compensi complessivi:

- per l'avv. Vecchio, avente cinque assistiti, 3.766,50 euro;
- per l'avv. Abbamonte, avente quattro assistiti, 3.348 euro;
- per l'avv. Paolino, avente tre assistiti, 2.929,50 euro;
- per gli avvocati Cardiello e Scuderi, ciascuno avente due assistiti, 2.511 euro;
- per gli avvocati La Corte, Turi e Vassallo, ciascuno aventi un unico assistito, 2.092,50 euro;
- per l'avv. Ferrentino, che assiste il Cariello, 5.008,25 euro.

Infine a tali compensi vanno aggiunti il rimborso delle spese forfetarie in misura del quindici per cento (art. 2 comma 2), il contributo previdenziale forense e l'IVA. Mentre non v'è luogo al pagamento delle spese di giudizio.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in merito al giudizio n° 73329:

- 1) dichiara la contumacia di Marchesano Vincenzo e Presutto Giancarlo;
- 2) rigetta la domanda proposta dalla Procura regionale;
- 3) liquida le spese di difesa nella complessiva misura di:
 - A) 3.766,50 euro per l'avv. Vecchio, per i suoi cinque assistiti;
 - B) 3.348 euro per l'avv. Abbamonte, per i suoi quattro assistiti;
 - C) 2.929,50 euro per l'avv. Paolino, per i suoi tre assistiti;

- D) 2.511 euro ciascuno per gli avvocati Cardello e Scuderi, per i due rispettivi assistiti;
- E) 2.092,50 euro ciascuno per gli avvocati La Corte, Turi e Vassallo, per l'unico rispettivo assistito;
- F) 5.008,25 euro per l'avv. Ferrentino, per il Ciardiello;
- 4) dichiara il non luogo a provvedere, quanto alle spese di giustizia.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2022.

IL GIUDICE ESTENSORE

(Eugenio Musumeci)
firma digitale

IL PRESIDENTE

(Michele Oricchio)
firma digitale

Depositata il 10/08/2022

IL FUNZIONARIO PREPOSTO

Maurizio Lanzilli
firma digitale